

Cass. civ. sez. III del 5 luglio 2017 n. 16511

Con il primo motivo il ricorrente principale censura la sentenza di appello per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (violazione art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 co 1 n. 4 c.p.c.) in quanto il Giudice di appello, dopo aver accertato la responsabilità civile del C avrebbe poi pronunciato la condanna al risarcimento del danno omettendone la liquidazione.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Come rilevato dalla stessa società ricorrente, la Corte territoriale, oltre alla responsabilità ex art. 2043 c.c., ha ritenuto fornita la prova del danno patrimoniale motivando "per relationem" ad una serie di documenti prodotti in giudizio (allegati al fascicolo di parte appellante doc da 54 a 63) ed individuati nelle "documentate pretese di pagamento delle compagnie aeree, e delle transazioni con queste raggiunte e con il pagamento di quanto concordato in transazione". Risulta altresì che nell'atto di citazione in primo grado, la società aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni determinati nella misura di C 1.2000.000,00 oltre interessi e rivalutazione "ovvero in quella misura maggiore o minore che emergerà in corso di causa" (cfr. ricorso pag. 15).

Osserva il Collegio che nel caso in cui il provvedimento giurisdizionale di condanna non contenga la espressa indicazione del "quantum" liquidato, soccorre il principio di diritto -che deve essere confermato- enunciato da Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012 (cui si sono allineate le successive pronunce successive delle sezioni semplici), secondo cui eventuali incertezze che nascono dalla pronuncia giudiziale di accertamento del diritto, possono essere risolte attraverso la integrazione extratestuale del provvedimento, ricorrendo anche a fonti esterne, purchè costituenti atti e documenti ritualmente introdotti nel giudizio e sui quali sia stato, quindi, instaurato il contraddittorio delle parti. Tale principio di diritto, enunciato con riferimento alla attività interpretativa del Giudice della esecuzione avente ad oggetto la esatta individuazione del credito portato dal titolo esecutivo giudiziale, ex art. 474 c.p.c., rinviene il suo fondamento nel più ampio potere, riservato in via esclusiva al Giudice, di individuare esattamente il diritto accertato nel provvedimento giudiziale che viene invocato dalla parte nel processo, tanto ai fini dell'indagine dei limiti oggettivi della efficacia del giudicato interno od esterno (per cui si ritiene possibile illuminare la portata del "decisum" anche sulla scorta delle domande giudiziali che erano state proposte dalle parti), quanto ai fini della esatta interpretazione del comando contenuto nel provvedimento laddove, come nel caso di specie, la condanna al risarcimento del danno sia effettuata "per relationem" al "quantum" enucleabile dai documenti od atti o relazioni tecniche ritualmente prodotti in giudizio, e sempre che -evidentemente- il documento al quale è operata la "relatio" risulti "ex se" chiaro ed esaustivo (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 3920 del 17/02/2011): ed infatti in tanto è possibile superare la incertezza in ordine alla liquidazione dell'importo del credito accertato nella sentenza di merito in quanto si possa giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio,

diviene parte integrante dell'atto rinviante (cfr. Corte cass. Sez. Sentenza n. 13937 del 25/09/2002).

Tanto premesso, la società ricorrente non deduce che i documenti ai quali il Giudice di appello ha rinviato ai fini della prova del "quantum", fossero inidonei a risolvere il dubbio sull'ammontare della somma oggetto della pronuncia di condanna, né tanto meno allega se gli importi delle transazioni, che la società aveva pagato alle Compagnie aeree, indicati in tali documenti, fossero diversi dall'importo richiesto dalla stessa società -sia pure nel maggiore o minore importo in concreto accertato- nell'atto introduttivo del giudizio.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la denuncia del vizio volto a far valere il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato implica un raffronto tra le statuizioni della sentenza ed il motivo di gravame, ossia l'oggetto della questione sottoposta all'accertamento del Giudice di appello in relazione alla quale si assume omessa in tutto od in parte la pronuncia. Nella specie la ricorrente non specifica se in primo grado e nei motivi di gravame abbia dedotto la insufficienza della documentazione prodotta in giudizio a determinare il danno patrimoniale subito, né se abbia formulato al riguardo specifiche richieste istruttorie ritenute indispensabili alla determinazione dell'ammontare dell'importo da liquidare per equivalente.

Ne segue che il motivo si palesa privo dei requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 366 co 1 n. 4 c.p.c.. Ed infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un "error in procedendo" è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).